

STATUTO

SANITELGEST - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
PETRARA 73

Numero REA: RC - 162413

Codice fiscale: 02334580806

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

della società

"SANITELGEST - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1. Denominazione e norme applicabili - E' costituita una società cooperativa sociale, a mutualità prevalente, con la denominazione **"SANITELGEST - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, retta, ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c., dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Articolo 2. Sede - La società ha sede nel comune di Reggio di Calabria.

L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Non costituisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo della società nello stesso comune.

La società potrà, nelle forme di legge, istituire filiali, succursali, unità locali, depositi, agenzie, rappresentanze, uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Italia ed all'estero.

Articolo 3. Domicilio. - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4. Utilizzo di strumenti informatici e telematici.

- Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.

Articolo 5. Durata. - La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6. Scopo ed oggetto - La società, che non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità, si propone di svolgere la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento da predisporre ed approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2521 c.c. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro al regolamento sopra citato, ha lo scopo

di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari di cui al punto a dell'art. 1 comma 1 della legge n. 381/1991. In particolare la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- attività e servizi di assistenza domiciliare e ospedaliera, oppure realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati (anche ospedali, cliniche ed altre strutture);
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati (anche ospedali, cliniche ed altre strutture);
- attività e servizi di fisioterapia e massaggi a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- attività e servizi medico specialistici a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- gestione strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze private;
- gestione di residenze sanitarie assistenziali (RSA), case alloggio, case protette, case albergo, case di riposo, hospice, day-hospital, centri per malati di Alzheimer, Parkinson;
- prestazione e gestione di servizi e centri di riabilitazione;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione e consulenza in tutti i settori in cui opera la cooperativa;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, tanto quanto la scuola ed altre strutture di accoglienza;
- gestione di case alloggio per minori e centri matero-no-infantili;

- gestione di astenterie e strutture di ricovero ed assistenza per ragazze madri e donne con prole in stato di difficoltà;

- gestione di befratrofi ed altri istituti per minori anche affidati all'autorità giudiziaria;

- gestione di case alloggio, case famiglia e gruppi appartamento per disabili;

- interventi per la piena integrazione dei disabili, concordati ove possibile con i disabili stessi in relazione alle specifiche condizioni tipo, realizzazione di centri socio-riabilitativi e di comunità-alloggio, servizi di accoglienza per persone prive di sostegno familiare, erogazione di prestazioni di sostituzione temporanea alla famiglia e accesso al sistema di trasporto pubblico;

- servizi per la gestione di impianti telematici per il soccorso, teleassistenza, telecontrollo ambientale, teleprenotazione e telemedicina;

- servizio di pronto intervento con ambulanza;

- trasporto in ambulanza per anziani e disabili;

- trasporto con mezzi adeguati per disabili;

- prestazioni integrate socio-sanitarie per contrastare dipendenza da sostanze stupefacenti, alcool, farmaci, favorendo interventi di recupero e reinserimento sociale;

- supporto informativo di consulenza a persone e famiglie per usufruire dei servizi utili a contrastare le varie dipendenze;

- attività di gestione di aree di sosta e di trasporto per nomadi, viaggianti, profughi e qualsiasi altro gruppo sociale in condizioni di precarietà;

- attività educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per minori ed adulti destinatari dello scopo sociale, compresa la gestione di asili nido, scuola, case di riposo, biblioteche, ludoteche, parchi giochi, centri sociali per soggiorni climatici, colonie estive ed invernali.

- servizio immigrati, formazione in genere su tutti i settori, portantini e barellieri in tutte le strutture pubbliche e private, sviluppo rete in franchising, servizio trasporto infermi 118, trasporto materiale biologico, emocomponenti ed emoderivati, telemedicina e telecardiologia esami diagnostici domiciliari, voli sanitari, presidi sanitari, sportello sociale, centro di ascolto, gestione comunità di alloggio/casa famiglia, gestione personale all'interno di strutture pubbliche e private, convegni e conferenze.

Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni in albi, o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività. La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili o connessi per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà, tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività prevalen-

te, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico,

assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie personali e reali, in favore di soci o di terzi, anche a titolo gratuito; assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio. Potrà inoltre partecipare a gare pubbliche e private di appalto, accreditamenti, convenzioni, manifestazioni di interesse in tutti i settori inerenti l'oggetto sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo e di integrare la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Articolo 7. Attività con i terzi - La società cooperativa può svolgere la sua attività anche nei confronti di terzi non soci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 c.c.

SOCI

Articolo 8. Numero dei soci - Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c. Può essere compreso tra tre e otto, solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Nessun socio può avere una quota del valore nominale superiore a quanto previsto dall'art. 2525 comma 2 c.c..

Articolo 9. - Requisiti dei soci - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

c.a) soci lavoratori, che possono prestare la loro attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

c.b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, ed ai quali può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla società. Il numero dei soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991, non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2527 comma 2 c.c., non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. La tipologia dei rapporti di lavoro che la cooperativa intende at-

tuare con i soci è definita da un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Articolo 10. Ammissione dei soci - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- d) la categoria di soci a cui chiede di essere ammesso;
- e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno conoscere ai fini dell'ammissione. Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, secondo la procedura di cui all'art. 2528 c.c., entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa, motivando un eventuale mancato accoglimento. La delibera di ammissione diventa efficace nei confronti della società dopo l'annotazione nel libro dei soci. Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo eventualmente determinata dall'assemblea per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo. Se richiesta, deve essere versata all'atto dell'accoglimento della domanda, una tassa di ammissione nella misura stabilita dallo stesso organo amministrativo.

Articolo 11. Recesso del socio - Il recesso del socio è sempre ammesso. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo, il quale provvederà nei modi e termini di cui all'art. 2532 c.c. Esso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12. Esclusione del socio - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con motivata deliberazione dell'organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa. L'esclusione diventa efficace nei confronti della società dal momento dell'annotazione nel libro soci.

Articolo 13. Morte del socio - Nel caso di decesso di un socio, ai sensi dell'art. 2534 c.c., gli eredi o legatari della sua quota sociale potranno subentrare nella sua partecipazione, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro 180 giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo.

Articolo 14. Liquidazione della quota del socio uscente - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, hanno diritto al rimborso del valore delle quote sociali versate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2535 c.c. e se non in contrasto con le agevolazioni fiscali connesse al carattere di mutualità prevalente della cooperativa.

Articolo 15. Trasferimento delle quote sociali - Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, secondo la procedura stabilita dall'art. 2530 c.c.

PATRIMONIO

Articolo 16. Patrimonio sociale - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in quote nominative, del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva ordinaria;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo;
- e) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra riserva o fondo, prevista dalla legge, o che l'assemblea riterrà opportuno costituire. Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. a c.c., le riserve della società non possono essere distribuite tra i soci cooperatori, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 17. Responsabilità per le obbligazioni sociali - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2518 c.c.. Ai sensi dell'art. 2537 c.c., il creditore particolare del socio coo-

peratore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 18. Versamenti e finanziamenti dei soci. - La società, nel rispetto delle norme vigenti, senza che costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, stipulare finanziamenti ed acquisire dai soci medesimi fondi con obbligo di rimborso, improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 19. Esercizio sociale - L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 20. Bilancio - L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. -- Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi dell'art. 2545 c.c., nella relazione che accompagna il bilancio, devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché documentano nella nota integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 c.c..

Articolo 21. Destinazione degli utili - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi, destinandoli:

- a) non meno del trenta per cento (30%), al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 1 c.c.;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 2 c.c.;
- c) un'eventuale quota, ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, ai fini della rivalutazione delle quote sociali, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, secondo quanto previsto dall'art. 2514 comma 1 lett. a c.c. ed in osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, ai fini del mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente. L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, con delibera-

zione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2545 quater comma 3 c.c.

Articolo 22. Ristorni - In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I criteri per la ripartizione dei ristorni da riconoscere, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, ai soci cooperatori, sono fissati da apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521 ult. comma c.c..

ORGANI SOCIALI

Articolo 23. Organi sociali - Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale, da nominare solo nel caso si verificano i presupposti di cui all'art. 2477 c.c.

ASSEMBLEA

Articolo 24. Convocazione dell'assemblea - L'assemblea, sarà convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione, sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esista, il collegio sindacale, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25. Disciplina dell'assemblea. - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, oppure, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno. Ai sensi dell'art. 2480 c.c., il verbale delle assemblee che deliberano modificazioni dello statuto deve essere redatto da notaio.

Articolo 26. Diritto di partecipazione in assemblea e di voto
- Rappresentanza. - Ai sensi dell'art. 2538 comma 1 c.c., hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da al-

meno novanta giorni. Ai sensi dell'art. 2538 comma 2 c.c.,

ogni socio cooperatore ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto, salvo l'estensione a favore delle particolari categorie di persone previste dall'art. 2539 comma 2 c.c. La stessa persona non può rappresentare più di due soci in assemblea. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 27. Quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea. - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto al voto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 28. Forme di amministrazione. La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri

Per Organo amministrativo si intende il Consiglio di amministrazione.

L'Organo amministrativo, dura in carica per la durata di 3 (tre) anni

Il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società, con poteri di firma, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29. Collegio sindacale - Laddove ricorrano le circostanze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c., oppure i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e nominerà un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, regolato dagli artt. 2397 ss. c.c. e dalle altre norme in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30. Nomina dei liquidatori - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o più liqui-

datori, anche tra i non soci, determinandone il numero, le

regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i compensi e stabilendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, a norma di legge.

Articolo 31. Devoluzione del patrimonio netto residuo - Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. d c.c., l'intero patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DEVOLUZIONE AD ARBITRI

Articolo 32. Clausola compromissoria. - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal presidente del consiglio notarile del luogo dove ha sede la società, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure, e secondo le norme di legge.

La presente clausola ha ad oggetto anche le controversie promosse amministratori, liquidatori, sindaci e revisori e quelle promosse nei loro confronti.

DISPOSIZIONI GENREALI E FINALI

Articolo 33. Regolamenti - Ai sensi dell'art. 2521 comma 5 c.c., i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Articolo 34. Rinvio - Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si fa espresso riferimento al codice civile, alle disposizioni sulle società cooperative, alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata ed alle altre disposizioni sulle società a responsabilità limitata ed alle altre disposizioni vigenti.

ALLEGATO B
RACC. 3604

FOGLIO PRESENZE

Scopelliti Domenica, nata il 20 agosto 1970 a Scilla, c.f.:SCP DNC 70M60 I537V, sia in proprio e per delega di **Barillà Giuseppa**, nata il 29 settembre 1948 a Calanna, c.f.:BRL GPP 48P69 B379Y, e **Piccolo Giuseppe**, nato il 7 settembre 1970 a Reggio di Calabria, c.f.:PCC GPP 70P07 H224Q

Scopelliti Domenica

- **Scopelliti Giuseppe**, nato il 14 marzo 1942 a Reggio di Calabria, c.f.: SCP GPP 42C14 H224M

Scopelliti Giuseppe

- **Spanò Sharon Maria**, nata il 27 agosto 1995 a Reggio di Calabria, c.f.:SPN SRN 95M67 H224U, in proprio e per delega di **Garruzzo Cinzia**, nata il 12 settembre 1972 a Rosarno, c.f.:GRR CNZ 72P52 H558H.

Sharon Maria Spanò



[Signature]

13 di 13